

Alba Milagro International S.p.A.

Allegato 21 al Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo

**RAPPORTO DI RISK ASSESSMENT RISPETTO AI SEGUENTI REATI: ART. 353 C.P.
(TURBATA LIBERTÀ DEGLI INCANTI), ART. 353-BIS C.P. (TURBATA LIBERTÀ
DEL PROCEDIMENTO DI SCELTA DEL CONTRAENTE), ART. 512 BIS C.P.
(TRASFERIMENTO FRAUDOLENTO DI VALORI)**

Parabiago, 25 Gennaio 2024

**Alba Milagro International S.p.A.
Il Presidente**

(Dr. Francesco Kluzer)





Rapporto di RISK ASSESSMENT

Alba Milagro International S.P.A.

25 gennaio 2024

RAPPORTO DI RISK ASSESSMENT ALBA MILAGRO INTERNATIONAL S.P.A

1

	Rapporto di RISK ASSESSMENT	
	Alba Milagro International S.P.A.	25 gennaio 2024

I reati presupposto introdotti dal Decreto Giustizia

Con la Legge n. 137 del 9 ottobre 2023 è stato convertito il D.l. 10 agosto 2023, n. 105 (c.d. Decreto Giustizia) recante disposizioni urgenti in materia di processo penale che ha previsto, fra l'altro, l'ulteriore ampliamento del catalogo dei reati presupposto della responsabilità degli enti ai sensi del D.lgs. 231/2001.

In particolare, si segnala l'introduzione nel catalogo dei reati presupposto del d. lgs. 231/2001 dei delitti di: turbata libertà degli incanti (art. 353 c.p.), turbata libertà del procedimento di scelta del contraente (art. 353-bis c.p.) e trasferimento fraudolento di valori (art. 512-bis c.p.).

Per meglio chiarire la portata dei reati in questione:

- L'art. 353 c.p. (Turbata libertà degli incanti) punisce con la reclusione da 6 mesi a 5 anni e con la multa da 103 a 1.032 euro chiunque, con violenza o minaccia, o con doni, promesse, collusioni o altri mezzi fraudolenti, impedisce o turba una gara pubblica o ne allontana gli offerenti. È prevista una circostanza aggravante (reclusione da 1 a 5 anni e multa da 516 a 2.065 euro) se il colpevole è persona preposta alla gara.
- L'art. 353-bis c.p. (Turbata libertà del procedimento di scelta del contraente) punisce con la reclusione da 6 mesi a 5 anni e con la multa da 103 a 1.032 euro chiunque, con violenza o minaccia, o con doni, promesse, collusioni o altri mezzi fraudolenti turba il procedimento amministrativo al fine di condizionare le modalità di scelta del contraente da parte della pubblica amministrazione.
- L'art. 512 bis c.p. (Trasferimento fraudolento di valori) punisce chiunque attribuisce fittiziamente ad altri la titolarità o disponibilità di denaro, beni o altre utilità al fine di eludere le disposizioni di legge in materia di misure di prevenzione patrimoniali o di contrabbando, ovvero agevola la commissione di uno dei delitti di cui agli articoli 648 (Ricettazione), 648 bis (Riciclaggio) e 648 ter (Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita), è punito con la reclusione da due a sei anni.

Le fattispecie sopra richiamate vanno a integrare e, quindi, a modificare, gli artt. 24 e 25 octies.1 del noto Decreto 231.

Il nuovo art. 24, pertanto, è ora composto dalle seguenti fattispecie di reato:

- malversazione di erogazioni pubbliche (art. 316-bis c.p.);
- indebita percezione di erogazioni pubbliche (art. 316-ter c.p.);
- frode nelle pubbliche forniture (art. 356 c.p.);
- truffa ai danni dello Stato, di un ente pubblico o dell'Unione europea (art. 640, secondo comma, numero 1);

- truffa per il conseguimento di erogazioni pubbliche e frode informatica ai danni dello Stato, di un ente pubblico o dell'Unione europea (art. 640-bis e 640-ter c.p.);
- turbata libertà degli incanti (art. 353 c.p.);
- turbata libertà del procedimento di scelta del contraente (art. 353 bis c.p.).

L'art. 25.octies.1 del D. Lgs. 231/2001 nel testo vigente prevede, al comma 1, quali reati presupposto l'indebito utilizzo e falsificazione di strumenti di pagamento diversi dai contanti (art. 493-ter c.p.), con sanzione amministrativa da 300 a 800 quote, la detenzione e diffusione di dispositivi diretti a commettere reati riguardanti strumenti di pagamento diversi dai contanti (art. 493-quater c.p.) e la frode informatica (art. 640-ter c.p.) aggravata dal trasferimento di denaro, con sanzione amministrativa fino a 500 quote. Il comma 2 prevede quale reato presupposto ogni altro delitto contro la fede pubblica, contro il patrimonio o che comunque offende il patrimonio previsto dal codice penale, quando ha ad oggetto strumenti di pagamento diversi dai contanti, salvo che il fatto costituisca più grave illecito amministrativo, con sanzioni amministrative graduate a seconda della pena edittale prevista dal codice penale.

Al nuovo comma 1bis è, come anticipato, volto a prevedere tra i reati presupposto il delitto di trasferimento fraudolento di valori (art. 512-bis c.p.), con sanzione amministrativa da 250 a 600 quote.

Il comma 3 prevede che, nei casi di condanna per i delitti di cui al comma 1 e 2 si applichino all'ente le sanzioni interdittive dell'interdizione dall'esercizio dell'attività; della sospensione o della revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni; del divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, dell'esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi; il divieto di pubblicizzare beni o servizi (di cui all'art. 9 comma 2, del citato d.lgs. n. 231/2001).

Si osserva che l'applicazione di tali sanzioni interdittive è estesa dalla disposizione in commento anche alle nuove fattispecie in esame.

L'impatto dei nuovi reati rilevanti rispetto alle attività di Alba Milagro International S.p.A.

Come da prassi, la valutazione del rischio sotteso alla concreta verificabilità delle condotte illecite relative alle categorie di reato sopra delineate, è stata condotta mediante analisi dei seguenti fattori:

- a) storia della società sotto il profilo etico-reputazionale;
- b) verifica di eventuali sanzioni già comminate per ipotesi di violazione della normativa suddetta;
- c) verifica dell'organigramma societario;
- d) verifica delle attività sensibili della società e delle possibilità, astratta, delle suddette fattispecie illecite;
- e) verifica delle deleghe e della segregazione di funzioni attuali;

	Rapporto di RISK ASSESSMENT	
	Alba Milagro International S.P.A.	25 gennaio 2024

f) presa d’atto degli elementi oggettivi e soggettivi idonei ad integrare i reati passati in rassegna.

In corso di studio, la società ha confermato di non partecipare a bandi pubblici volti all’aggiudicazione di commesse o lavori e, dunque, gli unici rapporti che intercorrono fra l’azienda e la P.A. sono quelli strettamente necessari allo svolgimento di eventuali verifiche ispettive o tesse al disbrigo di incombenzi di natura burocratica.

Con riguardo

Valutazione relativa ai nuovi reati incorporati nell’art. 24 del D.lgs. 231/2001

L’ente nella sua storia non ha vissuto eventi rilevanti sotto il profilo normativo in oggetto né, rispetto alla data di prima mappatura – a cui si compie rimando -, sono variate le attività sensibili che potrebbero configurare una responsabilità ex art. 24 D.lgs. 231/2001.

Si ritiene, dunque, che ai fini di prevenzione dei rischi, siano esaustivi i principi e le linee guida di comportamento esplicitate nel Modello 231 vigente.

Valutazione relativa al nuovo reato incorporato nell’art. 25 octies.1 del D.lgs. 231/2001

La nuova fattispecie 231 ha una cornice sanzionatoria propria e diversa da quella prevista per gli altri illeciti previsti dall’art. 25 octies.1, comminando la sanzione pecuniaria da 250 a 600 quote e la possibilità di applicare tutte le sanzioni interdittive prevista dal Decreto 231 all’art. 9 co. 2.

Il reato di cui all’art. 512 bis c.p., secondo la più affermata dottrina, in particolare gioca un ruolo chiave nella prevenzione antimafia.

Nello specifico, l’oggetto materiale del delitto di cui all’art. 512 bis c.p. può afferire ai beni aziendali, alle quote societarie, ai rapporti bancari, cioè a *res* che possono essere le *cose* oggetto del sequestro e della confisca antimafia, anche per equivalente, e anche *cose* di provenienza illecita (anche non mafiosa), che si vorrebbero immettere nel circuito dell’economia legale.

Visti i protocolli aziendali in uso, il sistema organizzativo e la distribuzione dei ruoli e dei poteri, si ritiene che l’attuale sistema di prevenzione sia idoneo anche a scongiurare i rischi di commissione del reato recentemente introdotto nel Catalogo 231 e di cui si sta esaminando la portata.

Scopo dell’azienda deve continuare ad essere quello di prevenire quelle condotte prodromiche alla commissione di reati contro il patrimonio (come appunto i reati ex artt. 648, 648 bis e 648 ter c.p.), ma anche

	Rapporto di RISK ASSESSMENT	
	Alba Milagro International S.P.A.	25 gennaio 2024

a prevenire che nell'economia lecita entrino capitali di provenienza illecita, o meglio di provenienza da attività mafiose.

Parabiago, 25 gennaio 2024

Alba Milagro International S.p.A.
Il Presidente

Dr. Francesco Kluzer



5